

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 4 ^a -5 ^a Senato) .	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	»	9
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	»	10
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
GIUSTIZIA (II)	»	22
DIFESA (IV)	»	24
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	27
FINANZE (VI)	»	48
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	49
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	50
AFFARI SOCIALI (XII)	»	54
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	55
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	56

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

**V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e XIV (Politiche dell'Unione europea)
della Camera dei deputati
e 4^a (Politiche dell'Unione europea)
e 5^a (Programmazione economica, bilancio)
del Senato della Repubblica**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, di componenti italiani della Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (COM(2022)583 final)

3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 febbraio 2023.

Audizione informale, in videoconferenza, di componenti italiani della Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Com-

missione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di *governance* economica dell'UE (COM(2022)583 final).

L'audizione informale si è svolta dalle 12.15 alle 12.55.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori (*Seguito dell'esame e rinvio. – Abbinamento della proposta di legge C. 910 Maschio*) 4

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, della proposta di legge C. 536 Dori, recante « Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori ».

Rappresentanti della Società salesiana di San Giovanni Bosco, della Fondazione Exodus, dell'UNICEF, dell'Associazione « Terre des Hommes », della Comunità di Sant'Egidio e del Coordinamento genitori democratici 5

Luca Bernardo, direttore del dipartimento medicina infanzia, età evolutiva e medicina di genere dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, e Francesca Maisano, responsabile Centro nazionale adolescenti della Casa pediatrica dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano 5

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione Luciano CIOCCHETTI. – Interviene, da remoto, il viceministro della giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 11.05.

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto

del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori.

C. 536 Dori.

(Seguito dell'esame e rinvio. – Abbinamento della proposta di legge C. 910 Maschio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 16 febbraio 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Avverte, altresì, che è stata assegnata alle Commissioni riunite II e XII la propo-

sta di legge C. 910 Maschio, recante « Introduzione dell'articolo 612-*bis*.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, modifica dell'articolo 731 del medesimo codice, in materia di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, e delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo ». Poiché tale proposta verte su materia identica a quella della proposta di legge in esame, le presidenze ne dispongono l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Fa presente, inoltre, che è stata assegnata alla Commissione XII la proposta di legge C. 891 Pittalis, recante « Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ». In considerazione del fatto che essa tratta argomento analogo a quello oggetto delle proposte di legge in esame presso le Commissioni riunite II e XII, propone, anche a nome del presidente della Commissione Giustizia, di sottoporre al Presidente della Camera l'opportunità di procedere a una nuova assegnazione della proposta di legge C. 891 Pittalis alle medesime Commissioni riunite.

Le Commissioni convengono.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.10.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 febbraio 2023.

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, della proposta di legge C. 536 Dori, recante « Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori ».

Rappresentanti della Società salesiana di San Giovanni Bosco, della Fondazione Exodus, dell'UNICEF, dell'Associazione « Terre des Hommes », della Comunità di Sant'Egidio e del Coordinamento genitori democratici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.10 alle 12.10.

Luca Bernardo, direttore del dipartimento medicina infanzia, età evolutiva e medicina di genere dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, e Francesca Maisano, responsabile Centro nazionale adolescenti della Casa pediatrica dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.10 alle 12.35.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 567 Quartapelle Procopio (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 28 febbraio 2023.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.45 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del vicepresidente della III Commissione Paolo FORMENTINI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Maria Tripodi.

La seduta comincia alle 13.50.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: *a)* Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, *b)* Protocollo che

modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 859, approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 567 Quartapelle Procopio.

(Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base).

Le Commissioni proseguono l'esame dei provvedimenti, rinviato nella seduta del 23 febbraio scorso.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore per la III Commissione*, dà conto delle sostituzioni. Ricorda, quindi, che nella riunione congiunta degli uffici di presidenza appena svoltasi si è convenuto che nella

seduta odierna si concluderà l'esame preliminare e si procederà all'adozione del testo base.

Al riguardo, segnala che è stato, altresì, convenuto di fissare alle ore 13 di giovedì 2 marzo prossimo il termine per la presentazione di emendamenti sul testo base.

La sottosegretaria Maria TRIPODI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Stefano CANDIANI (LEGA) sottolinea la necessità di procedere rapidamente alla ratifica degli accordi in esame, concludendo un percorso troppo a lungo sospeso, che ha generato pesanti incertezze nei lavoratori frontalieri. Rileva, tuttavia, che la ratifica non scioglie tutti i nodi, a partire dalla definizione dello *status* di lavoratore frontaliere, che è tuttora oggetto di una eccessiva discrezionalità. Pur apprezzando le disposizioni che impongono ai Cantoni svizzeri di versare ai comuni italiani di confine, a titolo di compensazione, una parte del gettito fiscale derivante dalle remunerazioni dei lavoratori frontalieri, preannuncia l'intenzione di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo a riconoscere la specificità dei territori di frontiera, istituendo, ad esempio, una zona economica speciale; a suo avviso, tale iniziativa, o misure analoghe, sarebbero giustificate dalla condizione di oggettivo svantaggio che caratterizza queste aree, che confinano con un Paese *extra-UE* e come tale non soggetto alle regole del mercato unico.

Arnaldo LOMUTI (M5S) chiede alla rappresentante del Governo chiarimenti circa il seguito che l'Esecutivo intende dare all'ordine del giorno G1.102 del senatore Marton, accolto in sede di esame presso l'altro ramo del Parlamento, volto ad avviare con urgenza negoziati con il Governo della Confederazione svizzera per disciplinare il ricorso al telelavoro da parte dei lavoratori frontalieri, considerato che il precedente accordo amichevole è scaduto il 31 gennaio 2023.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) interviene – anche in qualità di cittadino svizzero – per ricordare che la ratifica all'esame delle Commissioni era attesa da tempo e per evidenziare come il gruppo del Partito Democratico veda con favore l'Accordo relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri.

Fornisce quindi alcuni dati relativi ai rapporti tra l'Italia e la Svizzera: nel solo Canton Ticino lavorano circa 80 mila italiani, mentre nei cantoni dei Grigioni e del Vallese i lavoratori italiani sono, rispettivamente, 8 mila e 6 mila. La Svizzera, che è l'unico Paese estero nel quale l'italiano è lingua ufficiale, è il primo contribuente estero di pensioni erogate attraverso l'INPS, con un importo di 3 milioni di euro annui. Segnala infine che la comunità italiana in Svizzera è la terza al mondo per numero di componenti.

Quindi, concordando con quanto evidenziato dal collega Candiani, osserva come gli accordi oggetto di ratifica non affrontino alcune problematiche. La prima è quella relativa alla tassazione degli immobili siti in Italia, sui quali grava l'IMU, come anche l'obbligo di inserimento nella dichiarazione dei redditi presentata in Svizzera.

Un ulteriore problema da affrontare, già evidenziato dal collega Lomuti, è rappresentato dalla cessazione, dal 31 gennaio scorso, degli effetti dell'accordo amichevole tra Italia e Svizzera relativo alla prestazione lavorativa da remoto, adottato per far fronte alla pandemia da COVID-19.

Sottolinea poi la necessità di superare il concetto di frontiera anomala e ricorda come attualmente non siano più solo i lavoratori italiani a spostarsi in Svizzera, ma avvenga frequentemente anche l'opposto.

Afferma in conclusione la disponibilità del gruppo del Partito Democratico a sostenere qualsiasi accordo che possa contribuire a un miglioramento della condizione dei comuni di frontiera. Suggestisce in proposito la presentazione di un ordine del giorno volto alla costituzione di una Zona economica speciale alla frontiera tra Italia e Confederazione svizzera.

Simone BILLI (LEGA) esprime grande apprezzamento per la concretezza del Governo e della maggioranza che, dopo anni di rinvii, con la ratifica in esame garantisce la tutela fiscale dei lavoratori frontalieri.

La sottosegretaria Maria TRIPODI, replicando al deputato Lomuti, assicura il pieno impegno del Ministero degli affari e della cooperazione internazionale ad interloquire con i Dicasteri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, che esercitano la competenza primaria in materia di disciplina del lavoro da remoto.

Marco OSNATO, *relatore per la VI Commissione*, anche a nome del relatore per la

III Commissione Formentini, propone di adottare come testo base per il seguito dell'esame del provvedimento la proposta di legge C. 859, approvata in un testo unificato dal Senato.

Le Commissioni approvano la proposta di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la proposta di legge C. 859, approvata in un testo unificato dal Senato.

Paolo FORMENTINI, *presidente e relatore per la III Commissione*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Radio Televisione Italiana (RAI), nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE. COM(2022) 457 final. 9

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 febbraio 2023.

**Audizione di rappresentanti della Radio Televisione Italiana (RAI), nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE.
COM(2022) 457 final.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.20.

COMMISSIONI RIUNITE

XI (Lavoro pubblico e privato) e XII (Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Doc. XXII, n. 6 Gribaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione, Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.05.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Doc. XXII, n. 6 Gribaudo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Ricorda che nella seduta precedente i relatori per la XI Commissione, Laus, e per la XII Commissione, Ciochetti, hanno svolto le loro relazioni sul provvedimento in esame.

Ricorda altresì che il provvedimento in oggetto è iscritto nel programma dei lavori dell'Assemblea per il mese di aprile e che,

secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di ciascuna delle due Commissioni, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare, per procedere quindi alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

Dà, quindi, la parola ai deputati che intendono intervenire in discussione.

Valentina BARZOTTI (M5S), dopo aver ringraziato la deputata Gribaudo per aver assunto l'iniziativa volta all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, preannuncia la presentazione di proposte emendative da parte del suo gruppo, facendo presente che esse riguarderanno, in particolare, il controllo del sistema cooperativo.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative, ove non vi siano obiezioni, può essere fissato alle ore 16 di giovedì 9 marzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Variazione nella composizione del Comitato	11
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	16
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	13
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco e C. 423 cost. Grippo (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 904</i>)	13
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	17
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII, n. 19 Alfonso Colucci</i>)	14
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	20
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Luca SBARDELLA.

La seduta comincia alle 12.35.

Variazione nella composizione del Comitato.

Luca SBARDELLA, *presidente*, comunica che, per il gruppo Fratelli d'Italia, la

deputata Maddalena Morgante cessa di far parte del Comitato e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Augusta Montaruli.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del

Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.

C. 795 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SBARDELLA, *presidente*, ricorda che il Comitato è chiamato ad esprimere il prescritto parere nella seduta odierna.

In sostituzione del relatore, onorevole Ziello, impossibilitato a partecipare alla seduta, evidenzia che lo Scambio di note verbali oggetto di autorizzazione alla ratifica – composto dalla Nota verbale dell'ambasciata d'Italia a Beirut n. 1679 del 3 agosto 2021 e dal riscontro positivo del Ministero degli esteri della Repubblica del Libano n. 768 del 21 aprile 2022 – prevede la proroga per ulteriori cinque anni, fino al 16 settembre 2026, della vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, del 2004, ratificato dalla legge n. 126 del 2006 ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, rinnovati per altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006. Da ultimo l'Accordo è stato prorogato, con riferimento al quinquennio 2016-2021, con legge 29 luglio 2019, n. 79.

Rammenta che il testo dell'Accordo del 2004, oggetto di proroga, si compone di 11 articoli preceduti da un breve Preambolo. La collaborazione tra le Parti si basa, ai sensi dell'articolo 1, sul principio di reciprocità, ed investe (articolo 3) i seguenti settori: operazioni umanitarie e *peace-keeping*; rispetto dei trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti; industria militare; interscambio di materiali di armamento; organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate; questioni relative alla polizia militare; medicina, storia e sport militari.

Fa presente poi che l'articolo 2 affida ai Ministeri della difesa dei due Paesi l'organizzazione delle attività oggetto della cooperazione. È inoltre prevista l'eventualità

che si stipulino successive Intese a completamento dell'Accordo in esame e che si redigano programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate.

L'articolo 4 stabilisce le forme e le modalità di attuazione della cooperazione militare nei settori individuati e concordati dalle Parti. Sono previsti incontri e visite di delegazioni ufficiali dei rispettivi Ministeri della difesa, e del personale militare; svolgimento di esercitazioni; scambi di esperienze, di informazioni e di pubblicazioni; organizzazione di attività culturali e sportive.

Ricorda poi che l'articolo 5 riguarda la promozione degli scambi di materiali d'armamento appartenenti a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni; tali scambi potranno avvenire per opera delle due amministrazioni statuali, o anche di privati debitamente autorizzati. La disposizione, agevolando l'applicazione delle procedure relative al controllo ed alle attività connessi con gli armamenti, intende favorire il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate attraverso « operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi ».

L'articolo 6 disciplina le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità, stabilendo i criteri per la ripartizione delle spese connesse con lo scambio di visite previste dall'Accordo. Il Paese ospitante si farà carico delle spese di trasporto interno, di vitto e, se esiste disponibilità di strutture militari, dell'alloggio da offrire alle delegazioni invitate. Il paese ospite deve invece provvedere al viaggio di andata e ritorno, alla retribuzione e ad eventuali compensi da versare al personale inviato, nonché alle spese per assicurazione in caso di malattia o incidente. L'assistenza sanitaria d'urgenza è assicurata dal Paese ricevente, mentre gli oneri per il rimpatrio sono a carico del Paese ospite. Per il personale non appartenente a delegazioni ufficiali le modalità di copertura dei costi saranno stabilite di volta in volta da singole intese. Gli eventuali danni provocati dal

personale militare in missione saranno rincarati dalla Parte inviante (articolo 7).

Osserva che l'articolo 8 concerne la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo in esame, che spetta al Paese ospitante per infrazioni punite in base alla propria legislazione, e allo Stato di invio per i restanti profili.

L'articolo 9 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare. È garantito l'uso esclusivo di tali informazioni e materiali per gli scopi contemplati ammessi dalla Parte di origine di essi, nonché un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall'ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente.

In tema di controversie sull'applicazione dell'Accordo, fa presente che l'articolo 10 rinvia a negoziati tra le Parti.

L'articolo 11, infine, reca le clausole di rito relative all'entrata in vigore e alla durata dell'accordo, fissata per un periodo di cinque anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti con un preavviso di sei mesi. L'Accordo potrà inoltre essere modificato previo consenso delle Parti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le stesse modalità previste per l'entrata in vigore dell'Accordo, ossia alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge di ratifica, che si compone di 4 articoli, evidenzia che gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione.

Formula in conclusione una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Nicola Molteni.

La seduta comincia alle 12.50.

Variazione nella composizione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, per il gruppo Fratelli d'Italia, la deputata Maddalena Morgante cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Augusta Montaruli.

Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva.

C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco e C. 423 cost. Grippo.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 904).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 23 febbraio scorso.

Nazario PAGANO, *presidente*, avverte che, come specificato anche nelle convocazioni, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il

Regolamento, i deputati possono partecipare all'odierna seduta in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Nel fare presente di voler conferire l'incarico di relatore sui provvedimenti in esame anche all'onorevole Berruto, comunica che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge costituzionale C. 904 Cattaneo recante « Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva ». Poiché la proposta di legge verte su materia identica a quella trattata dalle proposte in esame, ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Comunica altresì che oggi si procederà alla discussione generale, come stabilito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), *relatore*, nel ringraziare la Presidenza per aver accolto la sua richiesta, ed averlo indicato come ulteriore relatore sui provvedimenti in esame, afferma di ritenere un onore poter accompagnare l'approvazione, auspicabilmente all'unanimità, della modifica costituzionale. Evidenziando che il provvedimento è calendarizzato in Assemblea per il mese di aprile, e ricordando che la giornata del 6 aprile è la giornata internazionale per lo sport, auspica che l'approvazione del provvedimento da parte della Camera possa intervenire in tale data.

Nazario PAGANO, *presidente*, nell'evidenziare che la scelta della data di esame in Assemblea è rimessa alle decisioni della Conferenza dei Presidenti di gruppo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi.
C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 23 febbraio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata adottata, come testo base per il prosieguo dell'esame, la proposta di legge C. 665 Francesco Silvestri ed è stato fissato a lunedì 27 febbraio, alle ore 15, il termine per la presentazione di proposte emendative.

Avverte che sono state presentate 6 proposte emendative (*vedi allegato 2*). A tale proposito fa presente che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento, sono inammissibili le proposte emendative relative « ad argomenti affatto estranei all'oggetto della discussione ».

La presidenza – ritenuto che l'oggetto della discussione riguarda esclusivamente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi – ritiene inammissibile l'articolo aggiuntivo 6.01 Schullian, in quanto reca modifiche alla composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali, della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza e della Commissione parlamentare per la semplificazione.

Fa quindi presente che il Governo ha chiesto per le vie brevi un supplemento di tempo per istruire le proposte emendative presentate.

Simona BONAFÈ (PD-IDP), chiede chiarimenti alla Presidenza circa i motivi che hanno indotto il Governo a chiedere un rinvio dell'esame delle proposte emendative.

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara di non avere elementi ulteriori rispetto a quanto prospettato e rileva come la richiesta del Governo di un supplemento di tempo per istruire le proposte emendative presentate, non sia da ritenere irrituale. Rinvia dunque il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie.
Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi.

(Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII, n. 19 Alfonso Colucci).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, da ultimo rinviato nella seduta del 23 febbraio 2023.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, ricorda che nella precedente seduta è stato adottato, come testo base per il prosieguo dell'esame, il testo unificato Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi, ed è stato fissato a lunedì 27 febbraio, alle ore 14, il termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte che sono state presentate 4 proposte emendative (*vedi allegato 3*).

Prima di procedere all'espressione del parere sulle proposte emendative presentate, comunica che è stato assegnato alla Commissione il DOC XXII, n. 19 Alfonso Colucci recante « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ». Poiché il Documento verte su materia identica a quella trattata dai Documenti in esame, ne dispone l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

Nel fare presente che l'abbinamento successivo all'adozione del testo base non comporta automaticamente la revoca di tale scelta, avverte che, se non vi sono obiezioni, l'abbinamento del DOC XXII, n. 19 Alfonso Colucci comporta che il testo unificato adottato come testo base sarà da intendersi come testo unificato anche del DOC XXII, n. 19, testé abbinato.

In qualità di relatore, esprime parere favorevole sulle proposte emendative De Corato 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4.

Il sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti De Corato 1.1, 1.2 e 1.3 (*vedi allegato 4*).

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) fa presente che l'emendamento De Corato 1.4 elenca una serie di soggetti dai quali acquisire eventuali proposte operative, alcuni dei quali sono riconducibili al terzo settore che tuttavia non è comunque rappresentato nella sua totalità. Nel rilevare l'opportunità di riformulare il testo dell'emendamento inserendovi l'esplicito riferimento al terzo settore, chiede se relatore, Governo e presentatore dell'emendamento concordino sulla proposta da lui avanzata. Preannuncia in ogni caso il suo voto favorevole.

Nazario PAGANO, *presidente e relatore*, nel condividere l'osservazione testè formulata dall'onorevole Giachetti, propone di riformulare l'emendamento De Corato 1.4 nei termini suggeriti e riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Nicola MOLTENI esprime parere conforme a quello del relatore sull'emendamento De Corato 1.4.

Riccardo DE CORATO (FDI) accoglie la proposta di riformulazione dell'emendamento a sua prima firma 1.4.

La Commissione approva l'emendamento De Corato 1.4 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 4*).

Nazario PAGANO, *presidente*, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative. Avverte che il testo unificato, come modificato dalle proposte emendative presentate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo.

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 795, recante « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022 »;

evidenziato che:

lo scambio di Note verbali prevede la proroga per ulteriori cinque anni, fino al 16 settembre 2026, della vigenza dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano, firmato nel 2004, ratificato dalla legge n. 126 del 2006 ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, rinnovati per

altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006;

da ultimo l'Accordo è stato prorogato, con riferimento al quinquennio 2016-2021, con legge 29 luglio 2019, n. 79;

rilevato che:

per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato », riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C.880 Morassut.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata « Commissione ».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica dei rapimenti di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori;

b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti il rapimento di Emanuela Orlandi e quello di Mirella Gregori;

c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda;

d) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il si-

stema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

Conseguentemente, al titolo, dopo le parole: Emanuela Orlandi aggiungere le seguenti: e di Mirella Gregori.

1.3. Morassut, Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) ricostruire e analizzare in maniera puntuale, circostanziata e dettagliata la dinamica della scomparsa di Emanuela Orlandi;

a-ter) ricostruire ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi;

a-quater) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti, necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse all'evento, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate a ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione delle vicende;

1.1. Zaratti.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

b-bis) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il si-

stema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità;

b-ter) individuare eventuali connivenze degli autori della scomparsa con la criminalità organizzata nazionale e internazionale;

b-quater) svolgere indagini e approfondimenti in merito a possibili nuovi elementi che possano integrare le risultanze delle indagini giudiziarie e processuali finora svolte su crimini che in qualche modo possano avere interferenze con la scomparsa di Emanuela Orlandi.

1.2. Zaratti.

ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento *con le seguenti:* assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.

2.1. Schullian.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. I componenti sono nominati tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti la Commissione dichiarano, entro dieci giorni dalla nomina, alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti possa sussistere una situazione di conflitto di interessi per aver ricoperto ruoli processuali in relazione ai fatti di cui all'articolo 1 della presente legge.

2.2. La Relatrice.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.

(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali)

1. L'articolo 32 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, è abrogato.

2. L'articolo 52, primo comma, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente: « La Commissione parlamentare per le questioni regionali, prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati ».

Art. 6-ter.

(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati ».

Art. 6-quater.

(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per la semplificazione)

1. All'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il primo periodo è sostituito dal seguente: « È istituita la "Commissione parlamentare per la semplificazione", di seguito denominata "Commissione" composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati nel

rispetto della proporzione esistente tra i gruppi parlamentari, su designazione dei gruppi medesimi, comunque assicurando la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per cia-

scun gruppo esistente alla Camera dei deputati ».

6.01. Schullian.

(Inammissibile)

ALLEGATO 3

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: mobilità e vivibilità aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive,

1.1. De Corato, Rampelli, Urzì.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: alla presenza di migranti aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose,

1.2. De Corato, Rampelli, Urzì.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle

città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;.

1.3. De Corato, Rampelli, Urzì.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori e dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;.

1.4. De Corato, Rampelli, Urzì.

ALLEGATO 4

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Doc. XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: mobilità e vivibilità aggiungere le seguenti: con particolare riguardo alle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive,.

1.1. De Corato, Rampelli, Urzì.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: alla presenza di migranti aggiungere le seguenti: , con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose,.

1.2. De Corato, Rampelli, Urzì.

Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città italiane ed europee nelle quali si è

raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;.

1.3. De Corato, Rampelli, Urzì.

Al comma 2, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-bis) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti e delle organizzazioni del terzo settore, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;.

1.4. *(Nuova formulazione)* De Corato, Rampelli, Urzì.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
--	----

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il viceministro della giustizia Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 13.35.

Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza.

C. 831 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 febbraio scorso.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica che in sede di Ufficio di presidenza il gruppo Movimento 5 Stelle ha avanzato la richiesta di abbinamento della proposta C 834 Cafiero De Raho recante « Modifiche al codice penale, in materia di procedibilità, e all'articolo 599-*bis* del codice di procedura penale, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello ».

Ricorda inoltre di aver espresso in quella sede l'impossibilità di un abbinamento d'ufficio ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento, in quanto l'identità di materia sussiste per il solo articolo 1 della citata

proposta, che riguarda la materia della procedibilità, ma non per l'articolo 2 che invece, trattando dell'elenco dei delitti per i quali è precluso il concordato anche con rinuncia ai motivi in appello, riguarda una materia certamente non identica a quella del disegno di legge governativo.

Nella seduta odierna, ove sia avanzata, la richiesta sarà quindi oggetto di deliberazione della Commissione.

Valentina D'ORSO (M5S) ribadisce la volontà del suo gruppo di sottoporre alla votazione della Commissione la richiesta di ampliamento del perimetro del provvedimento attraverso l'abbinamento della proposta di legge Cafiero De Raho C. 834 e ricorda che per tale proposta, come osservato anche dal presidente, si è posto soltanto in parte — e specificatamente con riferimento all'articolo 2 relativo al concordato anche con rinuncia ai motivi in appello — il problema della identità di materia.

Evidenzia che la finalità sottesa alla proposta di legge presentata dal suo gruppo è la medesima che ha ispirato il disegno di legge governativo in quanto, all'indomani dell'entrata in vigore della cosiddetta « riforma Cartabia », oltre alle evidenti criticità relative alla procedibilità a querela, è emersa anche l'esigenza di intervenire con un correttivo rispetto all'istituto richiamato dall'articolo 2 della proposta di legge C. 834.

Rammenta in proposito un episodio particolarmente allarmante relativo ad un uomo che a Venezia che è stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione per abusi sessuali nei confronti della figlia della compagna di undici anni. Il condannato, grazie all'istituto del concordato con rinuncia ai motivi in appello, ha ottenuto una riduzione di oltre un terzo della pena che quindi è scesa a tre anni e otto mesi, consentendogli di accedere al beneficio della detenzione domiciliare.

Ritiene pertanto che, qualora la Commissione non ritenesse di dover discutere in questa sede anche di tale tematica, si perderebbe un'occasione importante e sottolinea che il Movimento 5 Stelle, con un intento costruttivo e collaborativo, ha presentato la proposta di legge C. 834 proprio per riparare immediatamente a tale criticità, al fine di far sì che questo scioccante episodio rimanga isolato.

Maria Carolina VARCHI (FDI), *relatrice*, si esprime in senso contrario alla richiesta di abbinamento della proposta di legge Cafiero De Raho C. 834.

Tommaso Antonino CALDERONE (FIPPE) fa presente che il suo gruppo è contrario all'abbinamento della proposta di legge Cafiero De Raho C. 834 non soltanto per ineccepibili questioni procedurali, ma anche per un ragionamento di merito.

Evidenzia, infatti, che il concordato in appello ha comunque un effetto deflattivo e

sottolinea come, in ogni caso, il giudice, effettuate le proprie valutazioni, può sempre rigettare la richiesta. Per tale ragione, manifesta la assoluta contrarietà di Forza Italia alla soppressione di una importante novità legislativa afferente all'articolo 599-bis del codice di procedura penale che, a suo avviso, potrà accelerare la risoluzione di molte vicende processuali.

Ingrid BISA (LEGA) dichiara il voto contrario del suo gruppo alla richiesta di abbinamento della proposta di legge Cafiero De Raho C. 834.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione respinge la proposta di abbinare l'esame della proposta di legge Cafiero De Raho C. 834.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione proseguirà dunque la discussione del disegno di legge C. 831 Governo.

Non essendovi richieste di intervento, comunica che, in accoglimento alla richiesta della rappresentante del Movimento 5 Stelle, la scadenza del termine per la presentazione delle proposte emendative è posticipata a giovedì 2 marzo alle ore 13 e rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo (Parere alla III Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*)

24

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del vicepresidente Monica CIABURRO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Matteo Peregò di Cremona.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.

C. 795 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto BAGNASCO (FI-PPE), *relatore*, introduce l'esame del provvedimento osservando che l'Italia partecipa, fin dal 1979, alla missione internazionale di pace delle Nazioni Unite UNIFIL (*United Nations Interim Force in Lebanon*), di cui è attualmente il maggiore contributore di truppe con 1.169 unità di personale militare, di cui 53 femmi-

nile, 368 mezzi terrestri, 7 mezzi aerei e un assetto navale impiegato nella *Maritime Task Force*, con compiti principalmente di controllo della cosiddetta *Blue Line*, la linea di demarcazione tra Libano e Israele.

Evidenzia, inoltre, che in Libano il nostro Paese è presente – con 162 unità di personale militare, un mezzo navale ed un mezzo aereo – anche nell'ambito della missione bilaterale MIBIL, volta a incrementare le capacità complessive delle Forze di sicurezza libanesi (LAF), sviluppando programmi di formazione e addestramento preventivamente concordati con le autorità libanesi.

Ricorda, quindi, che la cooperazione nel settore della difesa tra i due Paesi è regolata dall'Accordo firmato a Beirut il 21 giugno 2004 ed entrato in vigore, per la durata di cinque anni, rinnovati di volta in volta per altri cinque, a partire dal 16 settembre 2006 e sottolinea che lo Scambio di note verbali fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022, oggetto del disegno di legge di ratifica sul quale la Commissione Difesa è chiamata a rendere il parere, si riferisce alla proroga, per ulteriori cinque anni, del citato Accordo, prorogato, da ultimo per il quinquennio 2016-2021, con la legge 29 luglio 2019, n. 79.

Ciò premesso, segnala che l'entrata in vigore dell'Accordo così prorogato è fissata

al ricevimento della notifica del completamento delle procedure di ratifica italiane, ma – considerata la significativa presenza di militari italiani nel territorio libanese – in attesa di tale notifica è previsto che, nel frattempo, sia assicurata l'applicazione provvisoria di tutte le previsioni inserite nell'Accordo. Aggiunge che, come precisato anche nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica, lo scambio diplomatico in trattazione non modifica alcune delle previsioni in esso inserite, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza fino al 2026.

Passando, quindi, a riepilogare in maniera sintetica i contenuti dell'Accordo, composto di 11 articoli preceduti da un breve Preambolo, riferisce che la collaborazione tra le Parti si basa sul principio di reciprocità (articolo 1) ed investe i settori delle operazioni umanitarie e di *peace-keeping*, del rispetto dei trattati internazionali in materia di sicurezza, difesa e controllo degli armamenti, dell'industria militare, dell'interscambio di materiali di armamento, dell'organizzazione, formazione e addestramento delle Forze armate, delle questioni relative alla polizia militare, nonché della medicina, storia e sport militari (articolo 3).

L'articolo 2 affida ai Ministeri della Difesa dei due Paesi l'organizzazione delle attività oggetto della cooperazione. È inoltre prevista l'eventualità che si stipolino successive Intese a completamento dell'Accordo in esame e che si redigano programmi di cooperazione tra le rispettive Forze armate. L'articolo 4 stabilisce le forme e le modalità di attuazione della cooperazione militare nei settori individuati e concordati dalle Parti. In particolare, sono previsti incontri e visite di delegazioni ufficiali dei rispettivi Ministeri della Difesa e del personale militare; svolgimento di esercitazioni; scambi di esperienze, di informazioni e di pubblicazioni; organizzazione di attività culturali e sportive. L'articolo 5 riguarda la promozione degli scambi di materiali d'armamento che possono appartenere a tipologie aeree, navali e terrestri, nonché di materiali delle trasmissioni. Gli scambi potranno avvenire per opera delle due Amministrazioni statuali o anche di

privati debitamente autorizzati. La disposizione, agevolando l'applicazione delle procedure relative al controllo ed alle attività connessi con gli armamenti, intende favorire il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate attraverso « operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi ».

Gli articoli 6, 7 e 8 disciplinano, rispettivamente, le modalità di finanziamento delle attività di cooperazione sulla base del principio di reciprocità, il risarcimento degli eventuali danni provocati dal personale militare in missione e la competenza giurisdizionale sul personale ospite, che spetta al Paese ospitante per infrazioni punite in base alla propria legislazione e allo Stato di invio per i restanti profili, mentre l'articolo 9 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare e stabilisce che il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente. Le controversie sull'applicazione dell'Accordo sono, invece, regolate nell'articolo 10. Infine, l'articolo 11 reca le clausole di rito relative all'entrata in vigore e alla durata dell'Accordo, fissata per un periodo di cinque anni, con tacito rinnovo per uguale periodo, salvo denuncia di una delle Parti.

Conclude proponendo, alla luce di quanto evidenziato, di esprimere un parere favorevole.

Il sottosegretario Matteo PEREGO DI CREMNAGO rimarca l'importanza della presenza italiana in Libano, anche in considerazione del ruolo giocato da questo Paese nel processo di stabilizzazione e pacificazione dell'area mediterranea e medio-orientale. Non a caso la missione UNIFIL è stata la prima missione internazionale a cui l'Italia ha preso parte assumendone, a più riprese, il comando. Osserva che il nostro impegno in Libano è stato principalmente rivolto a garantire una interlocuzione tra le parti in conflitto, favorendo la *de-escalation* delle controversie, e al controllo della cosiddetta *Blue Line*, contri-

buendo così a salvaguardare la sicurezza del Paese. Per tali ragioni considera fondamentale proseguire la cooperazione italiana in Libano e preannuncia un appoggio convinto al parere favorevole del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 13.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	36
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	33
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia (<i>Deliberazione</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 13.15.

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse nazionale.

C. 908 Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche dal Senato, dispone la conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico.

Rammenta che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni, mentre

gli emendamenti approvati dal Senato non ne sono corredati.

Passando all'esame delle disposizioni considerate dalla relazione tecnica e delle altre norme che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 1, recante « Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale », evidenzia che la disposizione non incide sulle risorse stanziare e sugli oneri ascritti alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge n. 142 del 2019, volte ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA Spa. Non ha, pertanto, osservazioni da formulare. In merito all'eliminazione del riferimento all'anno 2022 e alla conseguente possibilità per Invitalia di sottoscrivere aumenti di capitale o altri strumenti idonei al rafforzamento patrimoniale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro anche negli anni successivi, rileva che la disposizione non appare incidere sull'onere a carico del bilancio dello Stato che si è già prodotto nell'anno del trasferimento di risorse ad Invitalia, vale a dire nel 2022. In ordine a tale ricostruzione, reputa comunque utile acquisire una conferma da parte del Governo.

Con riguardo ai profili di quantificazione dell'articolo 1, comma 1-bis, recante « Sostegno alle imprese aerospaziali », evidenzia che la disposizione, posticipando i versamenti relativi agli anni 2023, 2024 e 2025, appare idonea a determinare, sulla base di quanto previsto dal comma 30 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 sopra richiamato ed in coerenza con i precedenti interventi normativi di analogo tenore, un onere in termini di minori entrate extratributarie, quantificato in 15 milioni annui dai precedenti interventi in materia. In merito alla mancanza di effetti ascritti alla disposizione ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 1-bis, recante « Continuità produttiva delle aree di crisi industriale com-

plexa nel territorio della Regione Sicilia », rileva che la norma in esame proroga per l'anno 2023 il periodo di tempo durante il quale è corrisposta una indennità, di importo pari al trattamento di mobilità in deroga, ad una platea di soggetti individuata dalla normativa vigente, valutando un onere di 993.000 euro.

Rileva altresì come, in precedenza, due disposizioni abbiano disposto una analoga proroga, per gli anni 2021 e 2022, fissando un onere, rispettivamente, di 1,39 e 1,4 milioni di euro quale tetto massimo di spesa; osserva, in particolare, che la relazione tecnica allegata alla norma più recente forniva i dati di dettaglio sottostanti la quantificazione, che considerava una platea di 60 beneficiari e che le precedenti proroghe, pertanto, hanno stimato una misura dell'onere superiore di oltre il 40 per cento a quella fissata attualmente e configurata come tetto massimo di spesa

Considerato che l'emendamento che ha introdotto nel testo la norma in esame non è corredato di relazione tecnica, e che l'onere è « valutato » e non più configurato in termini di tetto di spesa, ritiene necessario che il Governo confermi la quantificazione proposta alla luce dell'eventuale aggiornamento della consistenza della platea dei presumibili beneficiari nel corso del 2023.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che il comma 2 dell'articolo 1-bis prevede agli oneri derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 1-bis, concernente la proroga dell'indennità concessa ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

In proposito, rileva che da una interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che, per l'anno in corso, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze, risulta una disponibilità di circa 375 milioni di euro. Nel rilevare, pertanto, che il fondo in esame reca le occorrenti risorse per far fronte agli oneri ad esso imputati, giudica comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle stesse non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 2, recante « Amministrazione straordinaria delle società partecipate », non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermate anche dalla relazione tecnica.

In relazioni ai profili di quantificazione dell'articolo 3 e dell'articolo 4, recanti, rispettivamente, « Compensi degli amministratori giudiziari » e « Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi », non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle disposizioni confermate anche dalla relazione tecnica. Non ha nulla da osservare, inoltre, in merito alle modifiche e integrazioni introdotte al Senato, che non appaiono suscettibili di determinare effetti finanziari.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 4-bis, recante « Disposizioni in materia di Comitati di sorveglianza di grandi imprese in amministrazione straordinaria », non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale della disposizione.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 5, recante « Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale », non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, confermate anche dalla relazione tecnica.

In ordine ai profili di quantificazione dell'articolo 6, recante « Disposizioni in materia di sequestro », non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermate anche dalla relazione tecnica. Non ha nulla da osservare, inoltre, in merito alle modifiche introdotte al Senato.

Con riferimento ai profili di quantificazione dell'articolo 7, recante « Disposizioni

in materia di responsabilità penale », non formula osservazioni, stante la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione confermate anche dalla relazione tecnica.

Circa i profili di quantificazione dell'articolo 8, recante « Disposizione transitoria », non formula osservazioni, in considerazione della natura ordinamentale della norma.

In merito ai profili di copertura finanziaria dell'articolo 9, recante « Clausola di invarianza finanziaria », fa presente che l'articolo 9 prevede una clausola di invarianza finanziaria secondo la quale dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, rileva che la disposizione in esame, al di là del suo tenore letterale, deve essere intesa riferita all'intero provvedimento ad esclusione dell'articolo 1-bis, da cui derivano oneri a fronte dei quali, come già detto, è prevista un'apposita copertura finanziaria.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul provvedimento in esame, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1), contenente gli elementi di risposta alle richieste di chiarimento dianzi formulate dal relatore. In particolare, conferma che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), che autorizza l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale o altri strumenti idonei al rafforzamento patrimoniale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro, anche negli anni successivi al 2022, non incide sull'onere a carico del bilancio dello Stato, che si è già prodotto nell'anno del trasferimento delle predette risorse ad Invitalia ai sensi dell'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge n. 142 del 2019.

Segnala, inoltre, che il differimento dei termini di versamento dei diritti di regia di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, non è suscettibile di determinare minori entrate extratributarie, giacché esso è riferito esclusivamente a imprese del settore aeronautico alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso ai sensi della legge n. 808 del 1985, mentre le imprese non interessate dal predetto slittamento di termini consentiranno di realizzare introiti di ammontare superiore ai 15 milioni di euro annui necessari a garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Precisa, quindi, che la disposizione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, recante la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, al di là del suo tenore letterale deve essere intesa quale tetto massimo di spesa, giacché riferita ad una platea di 53 soggetti, ovvero i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 145 del 2018.

Assicura, infine, che la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura dei predetti oneri, non pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge C. 908 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 2 del 2023, recante Misure urgenti per impianti di interesse nazionale;

preso atto degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica ag-

giornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), nell'autorizzare l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia a sottoscrivere aumenti di capitale o altri strumenti idonei al rafforzamento patrimoniale, sino all'importo complessivamente non superiore a 1 miliardo di euro, anche negli anni successivi al 2022, non incide sull'onere a carico del bilancio dello Stato che si è già prodotto nell'anno del trasferimento delle predette risorse ad Invitalia ai sensi dell'articolo 1, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 142 del 2019;

il differimento dei termini di versamento dei diritti di regia di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, non è suscettibile di determinare minori entrate extratributarie, giacché esso è riferito esclusivamente a imprese del settore aeronautico alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso ai sensi della legge n. 808 del 1985, mentre le imprese non interessate dal predetto slittamento di termini consentiranno di realizzare introiti di ammontare superiore ai 15 milioni di euro annui necessari a garantire l'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

la disposizione di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, recante la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 del medesimo articolo, al di là del suo tenore letterale deve essere intesa quale tetto massimo di spesa giacché riferita ad una platea di 53 soggetti, ovvero i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione Siciliana che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 145 del 2018;

la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, utilizzato a copertura dei predetti oneri, non

pregiudica la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022.

C. 795 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dello scambio di Note verbali concernenti il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni dell'Atto che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad autorizzare la ratifica di uno Scambio di Note diplomatiche che rinnova per ulteriori cinque anni l'Accordo di cooperazione italo libanese del 2004 nel settore della difesa.

Rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica prevede che all'attuazione dalle relative attività si provveda con le risorse disponibili, previste a legislazione vigente dalla legge n. 126 del 2006, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo oggetto di rinnovo. Rammenta che la legge del 2006 ha autorizzato, a tal fine, la spesa di euro 12.500 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006, evidenziando altresì che la relazione tecnica al provvedimento ora in esame afferma che l'esecuzione dell'Atto non deve comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in quanto lo Scambio diplomatico non modifica alcune delle previsioni in esso inserite, ma si limita esclusivamente a prolungarne la vigenza per ulteriori cinque anni, fino al 2026.

Tanto premesso, andrebbe a suo avviso chiarito se le voci di spesa già indicate dalla relazione tecnica riferita alla legge n. 126 del 2006 debbano essere oggetto di aggiornamento, soprattutto alla luce delle attuali dinamiche inflazionistiche: ciò al fine di confermare che le attività previste dall'Accordo in via di rinnovo possano essere effettivamente svolte nei limiti degli stanziamenti già autorizzati e preordinati alle medesime finalità.

Circa il profilo temporale della spesa autorizzata non formula, invece, osservazioni tenuto conto che l'autorizzazione di spesa originaria, contenuta all'articolo 3 della legge n. 126 del 2006, è di carattere permanente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede, al comma 1, che dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di Note verbali di cui all'articolo 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, al comma 2, che le amministrazioni competenti provvedono alle attività previste dalla presente legge mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, sotto il profilo formale, appare a suo parere opportuno coordinare le disposizioni del comma 1 e del comma 2, facendo riferimento in entrambi i casi alla « presente legge » o, in alternativa, richia-

mando al comma 2 le attività previste dallo « Scambio di Note verbali » oggetto di ratifica. Sul punto, reputa opportuno un chiarimento da parte del Governo.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO, in replica alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, rileva che non si pone la necessità di incrementare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente dalla legge 6 marzo 2006, n. 126, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004. Fa presente, inoltre, che le attività delle amministrazioni competenti richiamate dal comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge devono intendersi riferite all'attuazione dello Scambio di Note verbali oggetto di ratifica.

Nicola OTTAVIANI (LEGA), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato il disegno di legge C. 795 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

non si pone la necessità di incrementare gli stanziamenti previsti a legislazione vigente dalla legge 6 marzo 2006, n. 126, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Libano, fatto a Beirut il 21 giugno 2004,

le attività delle amministrazioni competenti richiamate dal comma 2 dell'arti-

colo 3 del disegno di legge devono intendersi riferite all'attuazione dello Scambio di Note verbali oggetto di ratifica,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022.

C. 770 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, con allegato, fatto a Roma il 24 maggio 2022 e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che l'Accordo in esame individua la linea di confine delle zone economiche esclusive (ZEE) marittime fra l'Italia e la Croazia, dando attuazione alla legge n. 91 del 2021.

Rammenta che la legge n. 91 del 2021 ha autorizzato l'istituzione di una ZEE, a partire dal limite esterno del mare territoriale italiano, i cui limiti esterni devono essere determinati sulla base di accordi con gli Stati contermini e che alla predetta

legge non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva che il disegno di legge ora in esame ha appunto ad oggetto l'accordo ZEE con la Croazia, rilevando che, ad oggi, si tratta del primo accordo di questo genere sottoposto a ratifica.

Al riguardo, non formula osservazioni tenuto conto che il provvedimento è corredato di una clausola di invarianza, che la relazione tecnica ribadisce l'assenza di profili rilevanti sui saldi di finanza pubblica e che alla legge del 2021 che ha autorizzato l'istituzione di una ZEE italiana, di cui l'accordo in esame costituisce una prima attuazione relativamente all'area confinante con la Croazia, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che l'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, prevede, ai commi 1 e 2, che dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala, infine, che il comma 3 dispone che agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 3 dell'Accordo oggetto di ratifica, in materia di ricorso al Tribunale internazionale del diritto del mare, alla Corte internazionale di giustizia o ad altro tribunale arbitrale per la soluzione di controversie insorte tra le Parti contraenti, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo, da un punto di vista formale non ha osservazioni da formulare.

Tutto ciò considerato, propone pertanto di esprimere sul provvedimento in esame un parere favorevole.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere favorevole testé formulata dalla relatrice sul provvedimento in oggetto.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Testo unificato C. 217 e abb.

(Parere alle Commissioni VII e IX).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Ylenja LUCASELLI (FDI), *relatrice*, osserva che il testo unificato delle proposte di legge C. 217 e C. 648, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni per il contrasto dell'illecita trasmissione o diffusione in diretta e della fruizione illegale di contenuti tutelati dal diritto d'autore e dai diritti connessi.

Segnala che il testo riproduce in gran parte, con alcune modificazioni e integrazioni, il progetto di legge C. 1357 della XVIII legislatura, esaminato in prima lettura dalla Camera, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima e che lo stesso, composto da otto articoli, non è corredato di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione degli articoli da 1 a 8, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è volto ad assicurare la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica.

Per tale finalità vengono attribuiti nuovi compiti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM). Si tratta, principalmente, del potere di disabilitare, anche in via di urgenza, l'accesso a contenuti illeciti e di ulteriori poteri di vigilanza e sanzionatori, per il cui finanziamento la legge consente all'Autorità medesima di incrementare il contributo dovuto dagli operatori di mercato nella misura massima dell'1 per mille del bilancio approvato e comunque entro il limite massimo di un milione di euro. In proposito, tenuto conto che l'AGCOM rientra nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbli-

che, di cui al cosiddetto elenco ISTAT, considera necessario, da un lato, acquisire conferma che l'incremento della contribuzione sia di carattere permanente, come risulterebbe implicitamente dal testo normativo, e ciò al fine di corrispondere al carattere permanente delle nuove attribuzioni, dall'altro, acquisire dati ed elementi idonei a dimostrare che la nuova contribuzione sia sufficiente a finanziare lo svolgimento dei nuovi compiti, il cui adempimento è di carattere obbligatorio ed indifferibile al susistere dei relativi presupposti.

Con riferimento, invece, alle campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione del pubblico organizzate dal Ministero della cultura sul valore della proprietà intellettuale e per contrastare l'abusivismo, la diffusione illecita e la contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore, di cui all'articolo 5 del testo unificato, è previsto il coinvolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo nonché la promozione di iniziative anche nelle istituzioni scolastiche secondarie. In proposito, pur rilevando che la previsione opera testualmente senza o nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, evidenzia la necessità di acquisire dal Governo elementi di valutazione a sostegno dell'effettiva possibilità di dare attuazione alla stessa ad invarianza di risorse finanziarie; ciò in considerazione del carattere delle iniziative in questione, non espressamente configurate come di tipo facoltativo, e del coinvolgimento nella realizzazione delle stesse di soggetti pubblici o comunque, come la RAI-Radiotelevisione di Stato, inclusi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, di cui al cosiddetto elenco ISTAT.

Il provvedimento in esame introduce, altresì, nuovi compiti per l'autorità giudiziaria, come la vigilanza della procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, ai sensi dell'articolo 2, comma 6, e il sequestro e confisca dei proventi dell'illecito, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, ai quali risulta applicabile la clausola di invarianza di cui all'articolo 8, comma 2: in proposito, ritiene che andrebbero forniti elementi di

valutazione per l'autorità giudiziaria di provvedere in condizioni di neutralità finanziaria.

Si prevede inoltre, all'articolo 7, comma 2, la costituzione di una piattaforma tecnologica finalizzata ad accelerare la disabilitazione degli accessi illeciti, i cui costi sono posti a carico dei prestatori di servizi, dei fornitori di accesso ad internet, dei fornitori di contenuti e dei fornitori di servizi di media audiovisivi, salvo talune eccezioni, secondo i calcoli e la ripartizione stabiliti dall'AGCOM, ai sensi di quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 7. In proposito, ritiene che andrebbero acquisiti elementi di valutazione a conferma dell'effettiva idoneità dei contributi imposti agli operatori a coprire i costi attesi, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale tra gettito dei contributi in parola e spese da effettuare per le finalità in questione. Per definire la piattaforma sopra descritta viene costituito, al medesimo articolo 7, comma 2, un tavolo tecnico che vede la partecipazione, oltre a soggetti privati, dell'AGCOM e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale: la norma non quantifica né copre eventuali oneri di funzionamento e alla stessa risulta applicabile la già citata clausola di invarianza. Non risulta tuttavia espressamente esclusa la corresponsione di indennità, rimborsi ed emolumenti comunque denominati. In proposito, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento. Andrebbe, altresì, acquisita conferma che non si determinino oneri per le due autorità pubbliche coinvolte in relazione all'organizzazione e alla partecipazione ai lavori del Tavolo.

Più in generale, con riguardo all'articolo 1, che enuncia i principi della disciplina in esame, prevedendo, tra l'altro, alla lettera c), che la Repubblica assicuri alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno, prende atto del carattere programmatico della disposizione e non formula quindi osservazioni, nel presupposto che il menzionato sostegno operi comunque nell'ambito di risorse finanziarie specificamente stanziato per le predette finalità.

Infine, per quanto riguarda le nuove contribuzioni poste a carico degli operatori di mercato – per i nuovi compiti dell'AGCOM e per il funzionamento della nuova piattaforma tecnologica –, tenuto conto che le stesse costituiscono componenti negative di reddito per le imprese assoggettate al versamento, ritiene che andrebbe chiarito se dalle stesse possano derivare effetti apprezzabili, benché di carattere eventuale ed indiretto, di minor gettito tributario.

Tutto ciò considerato, stante la sussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario correlati a talune disposizioni del testo, ritiene necessario richiedere al Governo la predisposizione di una apposita relazione tecnica sul provvedimento in titolo, da trasmettere entro il termine di sei giorni, ossia entro lunedì 6 marzo, tenuto conto del fatto che le Commissioni di merito intendono concluderne l'esame in sede referente il prossimo 8 marzo.

La Sottosegretaria Lucia ALBANO concorda circa la necessità di acquisire sul provvedimento in discussione apposita relazione tecnica da parte delle amministrazioni interessate, che si augura possa essere prontamente trasmessa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera pertanto di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione, entro il termine di sei giorni, di una relazione tecnica sul provvedimento in esame.

La seduta termina alle 13.30.

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI.

La seduta comincia alle 13.30.

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

(Deliberazione).

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che, nella riunione del 21 febbraio 2023, l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di codesta Commissione ha definito lo schema di programma concernente lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia (*vedi allegato 2*).

Comunica quindi che, poiché è stata raggiunta sul predetto schema di programma l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, è ora possibile procedere alla deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.

La seduta termina alle 13.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

ALLEGATO 1

**DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse nazionale. C. 908
Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE TECNICA AGGIORNATA****Articolo 1 (Modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale)**

Comma 1 La disposizione concerne modifiche alle misure di rafforzamento patrimoniale della società Acciaierie d'Italia s.p.a., e specificatamente, all'articolo 1, commi 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5.

Le modifiche normative si limitano ad intervenire sulle modalità di utilizzo di somme già stanziare dall'art. 3, comma 4-bis, del D.L. 20/07/2021, n. 103 e dall'art. 30 del D.L. 09/08/2022, n. 115.

La disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1-bis La disposizione prevede che i diritti di regia dovuti dalle imprese che svolgono attività industriale nel settore aerospaziale, con esclusivo riferimento al progetto internazionale di collaborazione industriale Alenia Aeronautica (oggi Leonardo S.p.A. Divisione Aerostrutture) – Airbus France “Realizzazioni di componenti strutturali e di sistemi della sez. 15 di fusoliera delle versioni iniziali del velivolo airbus A380”, ammesso ai benefici di cui all'articolo 3 comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985 n. 808, per il quale nel 2022 sia stata erogata l'ultima quota di finanziamento, siano versati in quattro quote uguali a decorrere dall'anno 2026 anziché dall'anno 2023.

L'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 settembre 2010, n. 174, prevede, infatti, che “i versamenti dei diritti di regia hanno inizio l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge 808 del 1985. I versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati sono effettuati in quattro quote eguali di cui la prima versata l'anno successivo al completamento dell'erogazione dei finanziamenti”.

Per quanto concerne la copertura, la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 147 del 2013, le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono riassegnate per la parte eccedente i 15 milioni di euro agli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (ora Ministero



delle imprese e del made in Italy) per le medesime finalità di cui alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808.

Poiché la disposizione riguarda unicamente il sopracitato progetto internazionale di collaborazione industriale “A380”, l’importo di 15 milioni di euro risulta già coperto per ciascuno degli esercizi 2023, 2024 e 2025 dai versamenti all’entrata del bilancio dello Stato riferibili a quote di diritti di regia imputabili ad altri programmi finanziati ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, la cui scadenza ricada nei medesimi esercizi.

Quanto all’esercizio 2026, lo stesso onere sarà coperto, oltre che dai suddetti versamenti, imputabili ad altri programmi, anche dal versamento della prima quota oggetto di differimento ai sensi della presente disposizione.

Nello specifico si precisa che a decorrere dal 2023 fino al 2025 le somme che saranno versate al bilancio dello Stato, sia a titolo di pagamento di diritti di regia che di restituzione rateale dei finanziamenti erogati per progetti in ambito civile, con esclusione del progetto “Realizzazioni di componenti strutturali e di sistemi della sez. 15 di fusoliera delle versioni iniziali del velivolo airbus A380”, saranno superiori a 15 milioni di euro per ciascun anno.

Di seguito si riporta la stima relativa ai rientri, per i tre anni interessati dalla norma, dei diritti di regia imputabili ad altri programmi finanziati ai sensi dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, la cui scadenza ricade nei medesimi esercizi della proposta prorogata; i numeri sono al netto dei pagamenti dei diritti di regia del progetto Leonardo, sviluppato negli stabilimenti dell’area di Taranto in collaborazione internazionale A-380, che la norma posticipa al periodo dal 2026 in poi.



anno 2023		anno 2024		anno 2025	
SOCIETA	IMPORTO	SOCIETA	IMPORTO	SOCIETA	IMPORTO
AEROSVILUPPI SRL	222.845	AEROSVILUPPI SRL	222.845,00	AEROSVILUPPI SRL	222.845,00
ALPI AVIATION	141.014	ALPI AVIATION	141.014,00	ALPI AVIATION	70.507,00
ASE	733.221	ASE	733.221,20	ASE	733.221,20
CIMITANAVI	114.180	CIMITANAVI	114.180,00	CIMITANAVI	114.180,00
ELETTRONICA ASTER	686.056	ELETTRONICA ASTER	686.056,00	ELETTRONICA ASTER	686.056,00
ELETTRONICA	111.810	ELETTRONICA	111.810,00	ELETTRONICA	111.810,00
FIMAC	380.408	FIMAC	380.408,40	FIMAC	380.408,40
IDS	214.327	IDS	419.066,84	IDS	418.521,87
IES	498.156	IES	338.398,00	IES	338.398,00
INFOSOLUTION	36.874	INFOSOLUTION	36.874,00	INFOSOLUTION	36.874,00
INSIS	395.156	INSIS	197.578,00	INSIS	197.578,00
ITA PONTI RADIO	69.469	ITA PONTI RADIO	69.469,00	ITA PONTI RADIO	69.469,00
LEAT	146.981	LEAT	146.980,54	LEAT	146.980,54
LEO SI	85.542	LEO SI	85.542,00	LEO SI	85.542,00
MECAER	622.932	AERONAUTICAL SERVICE	134.196,15	AERONAUTICAL SERVICE	134.196,15
NOVOTECH	75.293	MECAER	308.800,10	ERA ELECTRONIC	191.272,51
OFFICINA STELLARE	133.106	NOVOTECH	75.293,00	GEM ELETTRONICA	729.492,83
PASQUALI MICROWARE SYSTEMS	46.712	OFFICINA STELLARE	133.105,94	IES	201.526,92
SECONDO MONA	98.204	OMI	150.000,00	MECAER	308.800,10
SIGMA CONSULTING	94.703	PASQUALI MICROWARE SYSTEMS	23.356,00	NOVOTECH	164.053,42
SYSTEM DEVELOPMENT & SUPPORT	33.660	SECONDO MONA	109.913,23	OFFICINA STELLARE	133.105,94
TECHNOLOGY FOR PROP. & INN.	79.743	SIGMA CONSULTING	94.703,00	OMI	300.000,00
TECNAM	542.875	SYSTEM DEVELOPMENT & SUPPORT	33.660,00	PASQUALI MICROWARE SYSTEMS	23.356,00
OMA	442.582	TECHNOLOGY FOR PROP. & INN.	79.743,00	SECONDO MONA	115.956,57
GEVEN	161.221	TECNAM	245.050,84	SIGMA CONSULTING	94.703,00
FINCANTIERI NEXTECH	197.578	LEONARDO	17.800.000	SYSTEM DEVELOPMENT & SUPPORT	16.830,00
OMA	146.981	GE AVIO	5.537.130	TECHNOLOGY FOR PROP. & INN.	79.743,00
LEONARDO	20.900.000	TOT	28.408.394,24	TECNAM	292.478,78
GE AVIO	156.900			TEMIS	205.081,80
TOT	27.568.529			LEONARDO	11.800.000
				GE AVIO	7.467.570
				TOT	25.870.558,03

Articolo 1-bis. (Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa)

prevede che, al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nelle situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, ai lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della predetta Regione, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la stessa indennità possa essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.

Dagli archivi dell'INPS, i lavoratori che si trovano nella situazione sopra descritta e che possono continuare a percepire l'indennità in continuità fino al 31 dicembre 2023 sono risultati 53, e per essi è stato considerato un importo mensile della prestazione di 900 euro (comprensivo degli



assegni al nucleo familiare per i nuclei per i quali tale prestazione nel 2023 risulta ancora in vigore) e una retribuzione di circa 2.000 euro.

Considerando per l'anno 2023 una prestazione per 12 mensilità, i costi dell'intervento sono indicati nel seguente prospetto:

Numero beneficiari	Onere (in migliaia di euro)		
	Prestazioni (compresi ANF)	Contributi figurativi	Totale
53	572,4	419,8	992,2

Il comma 2 reca la copertura finanziaria degli oneri valutati in 993.000 euro per l'anno 2023 a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 2 (Amministrazione straordinaria delle società partecipate)

La disposizione prevede che, in caso di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti di interesse nazionale strategico individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non quotate, in cui il socio pubblico detenga, *direttamente o indirettamente*, oltre il 30 per cento delle quote societarie, la richiesta di accesso immediato alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del D.L. n. 347 del 2003 possa avvenire, non soltanto su istanza degli amministratori, ma anche del socio pubblico detentore della minoranza qualificata nei termini anzidetti, qualora gli amministratori siano rimasti inerti a fronte della ricorrenza dei presupposti per accedere alla procedura.

La disposizione, come modificata in sede di conversione, ha natura ordinamentale; pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 (Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi)

La disposizione modifica l'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, concernente il compenso dei commissari e dei membri del comitato di sorveglianza ed i criteri di liquidazione. In sede di conversione sono state apportate alcune modifiche puntuali. In particolare,



si consente di liquidare somme paramtrate al fatturato dell'impresa in amministrazione straordinaria «solo ove *la gestione commissariale nell'esercizio dell'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto*» e di corrispondere acconti sul compenso nella sola fase di esercizio dell'impresa.

È prevista la subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) dell'articolo 47 suindicato, alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare, per il **15 per cento di tale compenso**, avendo riguardo *alle seguenti attività*: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

Inoltre, si scoraggiano le proroghe subordinando il **10 per cento** del compenso, “*avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39*”. È altresì prevista la riduzione del **10 per cento del compenso**, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. Infine, è previsto l'incremento del **10 per cento del compenso**, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo.

La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4 (Compensi degli amministratori giudiziari)

Comma 1 La disposizione modifica l'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, concernente i compensi degli amministratori giudiziari. Specificatamente, **il comma 1** prevede che, *nei casi riguardanti le grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria*, il giudice, nell'utilizzare le tabelle e i parametri per la liquidazione



del compenso, debba comunque osservare un tetto massimo di euro 500.000,00 anche in caso di incarico collegiale.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1-bis viene previsto che le previsioni sul tetto massimo di cui al comma 1, trovino applicazione con riguardo agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

La disposizione, come modificata, non comporta oneri a carico della finanza pubblica e rispetto alla norma vigente, limita il tetto delle future liquidazioni giudiziarie ai soli casi di amministratori giudiziari che operano su beni e compendi di imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria a causa della loro insolvenza. Le rimanenti fattispecie (ossia la custodia giudiziaria non correlata ad amministrazione straordinaria) rimangono governate dall'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo. n. 14/2010, senza applicazione del tetto, ma con applicazione dei criteri di cui al comma 2, esattamente come previsto prima della novella apportata con il decreto-legge n. 2/2023.

Articolo 4-bis. (Disposizioni relative al comitato di sorveglianza)

Al comma 1, si stabilisce la durata triennale dell'incarico dei membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed altresì prevede che gli stessi possano essere rinnovati sino all'estinzione della procedura e che possano essere nominati in qualità di esperti solo coloro che non risultino già membri di un comitato.

Il comma 2 prevede che i professionisti già nominati membri del comitato senza fissazione del termine massimo di durata di cui al comma 1 decadono salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Inoltre si demanda ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la disciplina afferente i poteri del presidente del comitato di sorveglianza, l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato, le modalità di svolgimento delle adunanze e le procedure di adozione delle deliberazioni nonché le informazioni da trasmettere periodicamente al Ministero delle imprese e del made in Italy.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica

Articolo 5 (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)



La disposizione apporta modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

In particolare, è ampliata la casistica di condizioni per le quali, se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata (art. 15 d.lgs 231/2001).

È ampliata la casistica di condizioni per le quali, ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado (art. 17 d.lgs 231/2001).

È previsto che la nomina del commissario di cui all'articolo 15 del d.lgs 231/2001 è sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

Infine, è previsto che quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali *o parti di essi* che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, **delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al** decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6 (Disposizioni in materia di sequestro)

La disposizione integra l'articolo 104-bis delle **norme di attuazione, di coordinamento e transitorie** del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introducendo due nuovi commi, i quali specificano gli effetti del provvedimento di sequestro **emessi dal giudice** che abbia ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.



Articolo 7 (Disposizioni in materia di responsabilità penale)

La disposizione interviene in materia di responsabilità penale prevedendo che chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 8 (Disposizione transitoria)

La disposizione, di natura transitoria, prescrive che fino alla data di perdita di validità del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.

La disposizione ha natura ordinamentale, pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9 (Clausola di invarianza finanziaria)

La disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria, la quale conferma che dal provvedimento, **ad esclusione dell'articolo 1-bis**, non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 10 (Entrata in vigore)

La disposizione disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. Pisanotto



Decreto legge n.2/2023 "Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale" (in milioni di euro)													
articolo	comma	descrizione	e/s	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto					
				2023	2024	2023	2024	2023	2024	2025			
1 bis	1	Estensione fino al 31 dicembre 2023 indennità di disoccupazione per i lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia-prestazione	s	0,6		0,6				0,6			
1 bis	1	Estensione fino al 31 dicembre 2023 indennità di disoccupazione per i lavoratori appartenenti alle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della regione Sicilia-contribuzione figurativa	s	0,4									
1 bis	2	Riduzione Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 D.L. n.282/2004	s	-1,0		-1,0						-1,0	
		- Entrate	e	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		- Spese	s	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	-0,4	0,0	0,0	0,0
		SALDO		0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,4	0,0



ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE CONOSCITIVA**

A partire dalla seconda metà degli anni 90 del secolo scorso sono stati introdotti nel nostro ordinamento incentivi fiscali volti complessivamente alla riqualificazione del patrimonio edilizio.

Nello specifico le finalità degli incentivi via via previsti sono state molteplici, quali ad esempio, l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'efficientamento energetico, la riduzione del rischio sismico, così come numerose sono state le modalità di erogazione degli stessi.

Negli ultimi anni tali incentivi sono stati potenziati nella misura e sono state estese le modalità di fruizione degli stessi attraverso meccanismi specifici, quali lo sconto in fattura e la cessione del credito di imposta, come nel caso del cosiddetto *superbonus* del 110 per cento, introdotto dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, volto all'efficientamento energetico e alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Dal punto di vista della finanza pubblica, gli incentivi che si sono succeduti nel tempo hanno prodotto non solo un effetto diretto in termini di minori entrate o di maggiori spese – per altro stimate *ex ante* dalle relazioni tecniche che hanno accompagnato le diverse misure all'atto della loro introduzione, e in parte compensate, negli ultimi anni, dalle risorse del PNRR – ma anche effetti indiretti sull'intero sistema economico nazionale, quali quelli sulla domanda di materie prime e di materiali nonché, più in generale, sulla domanda aggregata, sull'occupazione e, in ultima analisi, sul prodotto interno lordo.

In questa prospettiva, appare importante valutare puntualmente *ex post* tali effetti, anche nella loro dinamica temporale e distribuzione territoriale, al fine di verificare il loro effettivo impatto in rapporto al PIL, sia in termini di *deficit* che in

termini di debito delle pubbliche amministrazioni, anche alla luce della classificazione contabile dei crediti di imposta oggetto di cessione, prevista dalle regole europee.

In questo quadro, la Commissione bilancio ha convenuto sull'opportunità di svolgere un'indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia. Scopo dell'indagine è quello di valutare gli effetti delle predette agevolazioni, con particolare riguardo anche al cosiddetto *superbonus*:

sulla finanza pubblica, in termini di minori entrate e maggiori spese nonché di *deficit* e di debito in rapporto al PIL, verificando eventuali divergenze tra la loro evoluzione effettiva e le stime elaborate *ex ante*, anche alla luce, da un lato, dell'utilizzo delle risorse del PNRR e, dall'altro, della classificazione contabile dei crediti di imposta oggetto di cessione, prevista dalle regole europee;

sulla distribuzione territoriale degli incentivi utilizzati e sui relativi effetti macroeconomici, anche al fine di valutare eventuali divari tra Nord e Sud;

sul sistema economico nazionale (domanda aggregata, domanda di materiali e materie prime e relativi prezzi, livello generale dei prezzi, occupazione e prodotto interno lordo), anche alla luce della distribuzione degli incentivi tra beneficiari, a seconda delle classi di reddito cui essi appartengono, nonché della loro tipologia (imprese e persone fisiche non esercenti attività di impresa).

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva, saranno auditi i seguenti soggetti:

la Presidente dell'Ufficio parlamentare del bilancio, Prof.ssa Lilia Cavallari;

rappresentanti dell'ISTAT;
rappresentanti della Banca d'Italia;
rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato;
rappresentanti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze;
rappresentanti del CNEL;
rappresentanti della Corte dei conti;
rappresentanti dell'Agenzia delle entrate;
rappresentanti di Enea;

rappresentanti di Nomisma, Svimez, Cresme e Censis

Sarà inoltre richiesto l'invio di un contributo scritto ai seguenti soggetti:

Confindustria;

Consiglio nazionale consumatori (CNCU);

Consiglio nazionale degli ingegneri

Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC)

L'indagine conoscitiva dovrebbe concludersi entro il prossimo mese di maggio.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 889, di conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.	
Audizione informale di rappresentanti di Assoimmobiliare	48
Audizione informale di rappresentanti della Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata (Confimi Industria)	48
Audizione informale di rappresentanti di Conflavoro PMI	48
Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia	48
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) .	48
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC)	48

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 febbraio 2023.

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 889, di conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Audizione informale di rappresentanti di Assoimmobiliare.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.05 alle 10.25.

Audizione informale di rappresentanti della Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata (Confimi Industria).

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.25 alle 10.45.

Audizione informale di rappresentanti di Conflavoro PMI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 10.55.

Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 10.55 alle 11.10.

Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.40.

Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (FEDERPARCHI) sulle tematiche relative al sistema di gestione amministrativa degli Enti parco	49
--	----

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 febbraio 2023.

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (FEDERPARCHI) sulle tematiche relative al sistema di gestione amministrativa degli Enti parco.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	50
Sul <i>Made in Italy</i> : Valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria ceramica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	50
Audizione, in videoconferenza, del prof. Massimiliano Bruni, associato in strategia aziendale presso l'Università IULM di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
Audizione, in videoconferenza, del prof. Paolo Desinano, docente a contratto di <i>destination management</i> presso l'Università europea di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
Audizione, in videoconferenza, del prof. Gian Luca Gregori, Rettore dell'Università politecnica delle Marche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di InnovUp (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	51

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>) .	51
--	----

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 9.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la web-tv della Camera dei deputati.

Sul *Made in Italy*: Valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria ceramica.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giovanni SAVORANI, *presidente di Confindustria ceramica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del prof. Massimiliano Bruni, associato in strategia aziendale presso l'Università IULM di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Massimiliano BRUNI, *associato in strategia aziendale presso l'Università IULM di Milano*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del prof. Paolo Desinano, docente a contratto di destination management presso l'Università europea di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Paolo DESINANO, *docente a contratto di destination management presso Università europea di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del prof. Gian Luca Gregori, Rettore dell'Università politecnica delle Marche.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Gian Luca GREGORI, *Rettore dell'Università politecnica delle Marche*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di InnovUp.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, introduce l'audizione.

Giorgio CIRON, *direttore di InnovUp*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiarò quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 10.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 10.30.

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone. (Parere alle Commissioni riunite VII e IX).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in sostituzione del relatore Squeri, al fine dell'espressione del parere alle Commissioni riunite VII e IX sul testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, delle proposte di legge C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica, illu-

stra brevemente i contenuti del testo ricordando, preliminarmente, che questo è composto di otto articoli.

Fa quindi presente che l'articolo 1 del testo unificato è intitolato ai principi, intestando alla Repubblica una serie di compiti e iniziative quali; la promozione e la tutela della proprietà intellettuale in tutte le sue forme, come strumento di stimolo dell'innovazione, della creatività, degli investimenti e della produzione di contenuti culturali, anche di carattere digitale; la tutela del diritto d'autore, e diritti connessi, da ogni violazione e da ogni illecito, compresi quelli perpetrati mediante l'utilizzo di reti di comunicazione elettronica; assicurare alle imprese, agli autori, agli artisti e ai creatori adeguate forme di sostegno, anche economico, per agevolare la produzione, la traduzione e l'internazionalizzazione delle opere dell'ingegno; prevedere opportune forme di responsabilizzazione nei confronti degli intermediari di rete, al fine di rendere maggiormente efficaci le attività di contrasto della diffusione illecita e della contraffazione di contenuti tutelati dal diritto d'autore anche promuovendo campagne di comunicazione e sensibilizzazione del pubblico sul valore della proprietà intellettuale; salvaguardare i diritti alla segretezza delle comunicazioni e alla libertà dell'iniziativa economica e del suo esercizio in regime di concorrenza; garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche.

Evidenzia poi che l'articolo 2 attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) il potere di ordinare ai prestatori di servizi di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi in maniera illecita, anche adottando a tal fine provvedimenti cautelari in via d'urgenza. Più nel dettaglio, l'AGCOM può ordinare ai prestatori di servizi, ivi inclusi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l'accesso a contenuti diffusi illecitamente, mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell'instradamento del traffico di

rete verso gli indirizzi IP. Rimarca che in sede di adozione di tale provvedimento, l'AGCOM ordina altresì il blocco futuro di ogni nome di dominio, sotto dominio o indirizzo IP che, attraverso modifiche del nome, della declinazione o dell'estensione, tenti di aggirare il divieto, consentendo ugualmente l'accesso ai medesimi contenuti, o comunque a contenuti della stessa natura (commi 1 e 2). Nei casi di gravità e urgenza, in cui la violazione abbia ad oggetto contenuti trasmessi in diretta o ad essi assimilabili, l'AGCOM ordina ai prestatori di servizi il blocco dei nomi di dominio e degli indirizzi IP, adottando a tal fine un provvedimento di natura cautelare, senza contraddittorio, su richiesta del titolare o licenziatario del diritto o dall'associazione di gestione collettiva o di categoria alla quale il titolare o licenziatario del diritto abbia conferito mandato o da un soggetto appartenente alla categoria di segnalatori attendibili, come definiti dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento (UE) 2022/2065. Ricorda altresì che è l'AGCOM stessa, inoltre, in sede di disciplina del relativo procedimento cautelare abbreviato, a definire gli strumenti di reclamo a cui il soggetto destinatario del provvedimento può far ricorso (comma 3).

Evidenzia che i soggetti legittimati ad avanzare la richiesta di blocco all'AGCOM sono il titolare dei diritti o i suoi aventi causa (comma 4) e che, a tal fine, essi devono altresì allegare la documentazione relativa.

Fa poi presente che i provvedimenti inibitori assunti dall'AGCOM (comma 5) si eseguono mediante notifica ai richiedenti il provvedimento medesimo, ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell'informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell'accessibilità del sito *web* o dei servizi illegali, nonché alla *European Union Internet Referral Unit* dell'Europol. Ricevuta la notifica, il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca o il fornitore di servizi della società dell'informazione devono provvedere senza indugio a disabilitare la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l'instradamento del

traffico di rete verso gli indirizzi IP, anche congiuntamente indicati nella lista di cui al comma 4. I provvedimenti inibitori sono altresì trasmessi alla Procura della Repubblica, che deve ricevere anche il riscontro delle attività eseguite da parte dei destinatari (comma 6).

Segnala inoltre che l'articolo 3 prevede misure per il contrasto della pirateria cinematografica, audiovisiva o editoriale e reca modifiche al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (legge 22 aprile 1941, n. 633) prevedendo la punibilità di chi esegue la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita, nonché modificazioni all'articolo 174-ter della medesima legge. Viene altresì modificato l'articolo 131-bis del codice penale.

Sottolinea poi che l'articolo 4 prevede, con una novella all'articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, che l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti in oggetto.

Ricorda che l'articolo 5 è dedicato alle campagne di comunicazione e sensibilizzazione mentre l'articolo 6 riguarda le sanzioni e punisce l'inottemperanza degli ob-

blighi di esecuzione dei provvedimenti dell'AGCOM con le sanzioni amministrative di competenza della medesima Autorità, ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge n. 249 del 1997.

Evidenzia altresì che l'articolo 7 inerisce all'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, di una modifica al regolamento sul diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica di cui alla delibera della medesima Autorità n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui alla legge stessa nonché che si prevede anche l'istituzione di un tavolo tecnico dell'AGCOM, in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e con gli operatori, con il compito di definire i requisiti tecnici e operativi degli strumenti necessari per le disabilità previste nell'articolo 2. In tale contesto dovrà essere predisposta una piattaforma tecnologica unica, realizzata entro il termine massimo di sei mesi dalla convocazione del tavolo tecnico, che permetta il funzionamento automatizzato per eseguire i provvedimenti di disabilitazione. I costi per l'istituzione di tale piattaforma sono ripartiti tra gli operatori che partecipano al tavolo tecnico.

Conclude ricordando che l'articolo 8, infine, reca le disposizioni finanziarie.

Nessun chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.35.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè (*Seguito dell'esame e rinvio*)

54

SEDE REFERENTE

Martedì 28 febbraio 2023. — Presidenza del vicepresidente Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 21 febbraio 2023.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che i deputati possono partecipare in videoconferenza alla seduta odierna, se-

condo le modalità stabilite dalla Giunta per il regolamento.

Ricorda che nella seduta precedente ha avuto luogo lo svolgimento di interventi sul provvedimento in esame e che nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concludere l'esame preliminare nella seduta odierna, per procedere quindi alla fissazione del termine per la presentazione delle proposte emendative.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Avverte che il termine per la presentazione delle proposte emendative, ove non vi siano obiezioni, può essere fissato alle ore 14 di lunedì 6 marzo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del gruppo Stellantis, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della « Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 » (COM(2022)586 final) 55

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 28 febbraio 2023.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del gruppo Stellantis, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della « Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a

motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 » (COM(2022)586 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.25 alle 14.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V-XIV Camera e 4^a-5^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

Audizione informale, in videoconferenza, di componenti italiani della Commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento europeo nell'ambito dell'esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di <i>governance</i> economica dell'UE (COM(2022)583 final)	3
---	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e XII)

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori. C. 536 Dori (<i>Seguito dell'esame e rinvio. – Abbinamento della proposta di legge C. 910 Maschio</i>)	4
---	---

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame, della proposta di legge C. 536 Dori, recante « Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori ».	
Rappresentanti della Società salesiana di San Giovanni Bosco, della Fondazione Exodus, dell'UNICEF, dell'Associazione « Terre des Hommes », della Comunità di Sant'Egidio e del Coordinamento genitori democratici	5
Luca Bernardo, direttore del dipartimento medicina infanzia, età evolutiva e medicina di genere dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano, e Francesca Maisano, responsabile Centro nazionale adolescenti della Casa pediatrica dell'ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano	5

COMMISSIONI RIUNITE (III e VI)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	6
---	---

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, <i>b)</i> Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 859,	
--	--

approvato in un testo unificato dal Senato, e C. 567 Quartapelle Procopio (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	6
COMMISSIONI RIUNITE (VII e IX)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione di rappresentanti della Radio Televisione Italiana (RAI), nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (Legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE. COM(2022) 457 final.	9
COMMISSIONI RIUNITE (XI e XII)	
SEDE REFERENTE:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati. Doc. XXII, n. 6 Gribaudo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	10
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni	
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Variazione nella composizione del Comitato	11
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	11
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	16
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	13
Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva. C. 715 cost. Iannone, approvata, in prima deliberazione, dal Senato, C. 212 cost. Berruto, C. 337 cost. Prisco e C. 423 cost. Grippo (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge costituzionale C. 904</i>)	13
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. C. 665 Francesco Silvestri, C. 879 Zaratti e C. 880 Morassut (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	14
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	17
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie. Testo unificato DOC XXII n. 11 Battilocchio, n. 14 Zaratti, n. 16 De Maria e n. 20 Lupi (<i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento del Doc. XXII, n. 19 Alfonso Colucci</i>)	14
ALLEGATO 3 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	20
ALLEGATO 4 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	21
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza. C. 831 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	24
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

DL 2/2023: Misure urgenti per impianti di interesse nazionale. C. 908 Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	27
ALLEGATO 1 (<i>Relazione tecnica aggiornata</i>)	36
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note verbali concernente il rinnovo dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Libano del 21 giugno 2004, fatto a Beirut il 3 agosto 2021 e il 21 aprile 2022. C. 795 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	31
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia sulla delimitazione delle zone economiche esclusive, fatto a Roma il 24 maggio 2022. C. 770 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 e abb. (Parere alle Commissioni VII e IX) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	33
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli effetti macroeconomici e di finanza pubblica derivanti dagli incentivi fiscali in materia edilizia (<i>Deliberazione</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine conoscitiva</i>)	46
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	35

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, in videoconferenza, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 889, di conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.	
Audizione informale di rappresentanti di Assoimmobiliare	48
Audizione informale di rappresentanti della Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata (Confimi Industria)	48
Audizione informale di rappresentanti di Conflavoro PMI	48
Audizione informale di rappresentanti di Confedilizia	48
Audizione informale di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) .	48
Audizione informale di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC)	48

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti della Federazione italiana dei parchi e delle riserve naturali (FEDERPARCHI) sulle tematiche relative al sistema di gestione amministrativa degli Enti parco	49
--	----

X Attività produttive, commercio e turismo

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	50
Sul <i>Made in Italy</i> : Valorizzazione e sviluppo dell'impresa italiana nei suoi diversi ambiti produttivi.	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Confindustria ceramica (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	50
Audizione, in videoconferenza, del prof. Massimiliano Bruni, associato in strategia aziendale presso l'Università IULM di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
Audizione, in videoconferenza, del prof. Paolo Desinano, docente a contratto di <i>destination management</i> presso l'Università europea di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
Audizione, in videoconferenza, del prof. Gian Luca Gregori, Rettore dell'Università politecnica delle Marche (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	51
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di InnovUp (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ...	51

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d'autore mediante le reti di comunicazione elettronica. Testo unificato C. 217 Maccanti e C. 648 Mollicone (Parere alle Commissioni riunite VII e IX) (<i>Esame e rinvio</i>) .	51
--	----

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica. C. 622 Mulè (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	54
---	----

XIV Politiche dell'Unione europea

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti del gruppo Stellantis, nell'ambito dell'esame, ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, della « Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 » (COM(2022)586 final)	55
--	----

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.*



19SMC0025680